

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): **€ 97.920.619**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE CONTRO CESSIONE DI CREDITI

Con l'anticipazione contro cessione di crediti è **la banca anticipa al cliente l'importo di un credito** verso terzi non ancora scaduto, rappresentato da una fattura, da un contratto o da un altro documento accettato dalla banca.

Il cliente ottiene dalla banca un'apertura di credito in conto corrente e cede il credito alla banca "pro solvendo".

Il cliente può chiedere anticipazione solo di crediti esistenti, esigibili, non scaduti e non ancora regolati.

La funzione caratteristica dell'anticipazione contro cessione di crediti è quella di **consentire al cliente di realizzare il credito in anticipo** rispetto alla loro scadenza.

Le somme da erogare saranno messe a disposizione della clientela entro un tempo massimo di 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione dei documenti.

L'operazione può comportare dei rischi: **il cliente dovrà restituire alla banca l'importo dei crediti ceduti se gli stessi non vengono onorati dal debitore.**

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI DI CALCOLO DEL TAEG¹

CONDIZIONI ECONOMICHE

ipotesi di affidamento di 5000 euro, utilizzato per intero per tutta la durata, con conto corrente ad esclusivo servizio del finanziamento

T.A.E.G.: 11,78%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bcccastagneto.it

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

(1) Il corrispettivo per la prestazione di denaro complessivamente dovuto dal cliente, così come determinato per effetto della combinazione delle varie condizioni economiche pattuite rilevanti ai fini della legge 108/1996 e relative disposizioni di attuazione, non supererà comunque l'importo massimo consentito ai sensi della

predetta legge.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

COMMISSIONE PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (VALORI MASSIMI)

Commissione di gestione del fido	2% (valore annuo)
----------------------------------	----------------------

TASSI

Tasso annuo debitore per utilizzi S.B.F.	entro fido: Tasso fisso: 10% Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/365 (Attualmente pari a: -0,4%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,60% oltre fido: Tasso fisso: 11% Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/365 (Attualmente pari a: -0,4%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,60%
--	---

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

Come prevede l'art.4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, se il cliente possiede il rating di legalità, le condizioni economiche massime sono così migliorate:

Tasso annuo debitore su utilizzi di affidamenti: almeno 0,10% in meno;
Tasso annuo debitore per utilizzi S.B.F.: almeno 0,10% in meno.

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

SPESE

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e

altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	€ 10,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	€ 500,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	€ 150,00

Spese per la gestione del rapporto

Commissione per ogni distinta di presentazione	€ 0,00
Commissione per ogni documento anticipato	€ 0,00
Commissione per ogni documento impagato o prorogato	€ 20,00
Spese per ogni notifica di cessione crediti con posta ordinaria	€ 5,00
Spese per ogni notifica di cessione crediti con posta raccomandata	€ 10,00
Invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per utilizzare il servizio è necessario aprire un conto corrente; si rinvia al foglio informativo di riferimento per il dettaglio delle spese.

CONTO ANTICIPI

SPESE FISSE

Spese di tenuta conto	€ 0,00
-----------------------	--------

SPESE VARIABILI

Spese per operazione	€ 0,00
Spese per produzione estratto conto	€ 0,00

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità

Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. E' necessario dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 giorno. Il cliente e la banca hanno il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto si devono reciprocamente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

10 giorni lavorativi

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Ufficio Reclami della banca

Via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI

e-mail reclami@bcccastagneto.it,

P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate. Qualora la somma utilizzata ecceda l'importo concesso, si applica un tasso generalmente più alto.
Commissione di gestione del fido	Commissione omnicomprensiva calcolata in percentuale sull'importo del fido accordata. E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca, in misura onnicomprensiva, dei costi e delle spese sostenute per la messa a disposizione dei fidi accordati .
Parametro di riferimento o di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.